

Messaggio

numero

7975

data

17 marzo 2021

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale Impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese coordinato con una richiesta di dissodamento e con un esame dell'impatto sull'ambiente e richiesta di stanziamento di un credito di 2'150'000.- franchi per la sua attuazione

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre per approvazione il Piano di utilizzazione cantonale (PUC) inerente l'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese.

I. INTRODUZIONE

La legislazione cantonale affida ai comuni il compito di organizzare lo smaltimento e la valorizzazione degli scarti vegetali, ossia la raccolta separata e il loro compostaggio. Nel Cantone Ticino sono note da tempo le difficoltà di molti enti locali ad attuare questo compito in maniera integralmente corretta sotto il profilo tecnico, ambientale e pianificatorio.

Nel 2013 il Consiglio di Stato ha aggiornato il Piano cantonale di gestione dei rifiuti (PGR) in merito agli aspetti riferiti alla strategia cantonale di gestione degli scarti vegetali. In quest'ambito, per facilitare i comuni, sono stati definiti dei comprensori di smaltimento sul territorio cantonale che possano far capo a impianti di compostaggio di valenza sovracomunale. Si tratta quindi di impianti che possano assicurare la valorizzazione degli scarti vegetali in maniera tecnicamente ineccepibile, minimizzando gli impatti ambientali e dimensionati per il comprensorio di riferimento.

Per il comprensorio del Luganese, l'ubicazione più opportuna per tale impianto risulta essere in località Caiscio, a cavallo dei comuni di Torricella-Taverne e Ponte Capriasca.

Le valutazioni preliminarmente eseguite nell'ambito dell'aggiornamento del PGR sono state riprese e approfondite nell'allestimento delle basi pianificatorie, che in questo caso si configurano quale PUC, anche per il tramite di uno specifico Rapporto dell'impatto sull'ambiente (RIA).

Gli atti del PUC oggetto del presente Messaggio rendono conto delle valutazioni pianificatorie e ambientali che portano alla proposta di delimitare un'apposita zona per scopi pubblici riservata alla realizzazione dell'impianto e per la quale si rende necessaria anche l'autorizzazione al dissodamento. Gli atti sono pure accompagnati da un RIA sulla base del quale il Gran Consiglio è chiamato a formulare l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) conformemente alle disposizioni della legislazione in materia.

II. IL CONTESTO GIURIDICO E PIANIFICATORIO

1. Il Piano di gestione dei rifiuti

Il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) è lo strumento operativo con cui il Cantone concretizza, tramite obiettivi e misure concrete, i disposti contenuti nella legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). Esso descrive l'organizzazione e le infrastrutture per la gestione dei rifiuti in Ticino. Il PGR include per le diverse categorie di rifiuti le misure di prevenzione e di riciclaggio.

Le linee strategiche per la gestione, lo smaltimento e la valorizzazione dei rifiuti biogeni sono state aggiornate nell'ambito dell'adozione del PGR 2019-2023. Il principio, insito nei disposti legislativi in materia di gestione dei rifiuti e nella strategia definita dal Piano d'azione federale Economia verde, è quello di diminuire i rifiuti da eliminare e valorizzare i materiali, segnatamente la materia organica (tramite compostaggio) restituendola al ciclo naturale degli elementi.

In particolare, il PGR dispone che la lavorazione degli scarti vegetali (con o senza metanizzazione) sfoci principalmente su un prodotto di qualità superiore e possa così essere utilizzato su superfici agricole ma anche per l'orticoltura e il giardinaggio. La valorizzazione del biogas prodotto dall'attività di compostaggio è subordinata alla produzione di compost di qualità e a condizioni strutturali favorevoli.

Lo smaltimento degli scarti vegetali provenienti dalle economie domestiche è un compito dei cantoni (art. 31b cpv. 1 LPAmb). Il Cantone Ticino ha demandato tale compito ai comuni (art. 7 Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti, ROTR).

Ritenuta la difficoltà degli enti locali di delimitare nei propri Piani regolatori zone di utilizzazione al servizio di impianti di valenza sovracomunale o cantonale, il Consiglio di Stato, attraverso lo strumento del PGR, ha definito una strategia atta a garantire lo smaltimento degli scarti vegetali prodotti dalle economie domestiche dell'intero Cantone. Sulla base degli approfondimenti effettuati sui quantitativi e la provenienza del materiale, è emersa la necessità di predisporre cinque impianti di compostaggio di valenza sovracomunale, definiti di alta priorità, di cui uno al servizio del comprensorio del Luganese. Il PGR definisce l'ubicazione per questo impianto di compostaggio sovracomunale a cavallo dei comuni di Torricella-Taverne e Ponte Capriasca, dove è già attiva da oltre venti anni un'azienda che si occupa di compostaggio, ma che necessita di una base pianificatoria per un ampliamento di zona, in modo da potersi conformare alle esigenze di sviluppo quale impianto di valenza sovracomunale.

2. Il Piano direttore cantonale

Il Piano direttore cantonale (PD) non definisce contenuti territoriali particolari che potrebbero vincolare in modo significativo la pianificazione della zona per scopi pubblici dedicata all'impianto di compostaggio di valenza sovracomunale del Luganese.

Dal punto di vista della strategia energetica cantonale, che preconizza l'utilizzo di fonti rinnovabili, la scheda V3 – Energia prevede di valorizzare anche l'energia proveniente dalla fermentazione della biomassa quale gli scarti organici. Con il PUC oggetto della presente procedura si pongono, in effetti, le basi pianificatorie per realizzare un impianto di compostaggio che può essere associato a un impianto di produzione di biogas.

Le altre schede che interessano in via generale il comparto sono di seguito riassunte:

P6 – Acqua

Tra le misure della scheda figura quella atta ad assicurare spazio sufficiente ai corsi d'acqua per promuovere la biodiversità, la protezione dalle acque e lo svago. Questo tema è stato

considerato nell'ambito della pianificazione del comparto, in ragione della presenza di un piccolo riale che attraversa l'area interessata, che verrà spostato e rivitalizzato.

P8 – Territorio agricolo

Gli indirizzi della scheda sono volti alla salvaguardia del territorio agricolo più pregiato (superfici per l'avvicendamento colturale SAC) ed al recupero di superfici agricole idonee. La sottrazione di territorio agricolo prevista dal PUC è minima e riguarda un fondo non classificato come SAC e non oggetto di gestione agricola. In questa sede si propone il compenso pecuniario della superficie agricola.

P9 – Bosco

La sottrazione di area boschiva è presentata e valutata nell'ambito della procedura di dissodamento coordinata, per la quale il presente messaggio presenta la decisione preliminare in materia, che contempla il pagamento del relativo contributo pecuniario.

R9 – Svago di prossimità

Le aree di svago di prossimità corrispondono a superfici prevalentemente libere da costruzioni, ubicate nei fondovalle e nelle fasce collinari e in prossimità degli abitati, dove la funzione dello svago e della ricreazione è secondaria rispetto alla produzione agricola, alla tutela del bosco e alla protezione della natura. La scheda identifica l'area concernente le colline di San Clemente, San Zeno e San Bernardo fra Origlio e Comano, la cui estensione non concerne direttamente la zona per scopi pubblici oggetto del PUC in discussione.

3. I Piani regolatori dei Comuni di Torricella-Taverne e Ponte Capriasca

In corrispondenza dell'ubicazione definita dal PGR per l'impianto di compostaggio, il Piano delle zone del PR di Torricella-Taverne delimita parzialmente la zona per edifici e/o attrezzature pubbliche AP-EP 6 Piazza di compostaggio, occupata dall'azienda Caiscio Compost Sagl. Sul resto del territorio, così come nel Comune di Ponte Capriasca, l'area individuata interessa invece prevalentemente zona forestale e una piccola area di zona agricola.

Nell'ambito delle rispettive decisioni di approvazione dei PR, il CdS aveva segnalato ai Comuni interessati che il tema dell'impianto di compostaggio sarebbe stato oggetto di approfondimenti nell'ambito della predisposizione degli indirizzi cantonali in materia (PGR) e che le questioni aperte avrebbero fatto oggetto di ulteriori analisi, nell'ambito dell'allestimento di un PUC. Su questa possibilità entrambi i Municipi di Torricella-Taverne e Ponte Capriasca si erano espressi favorevolmente in occasione della consultazione dell'aggiornamento del PGR (lettera congiunta del 2.10.2012) oltre che nell'ambito di una riunione, il 18.11.2014 con la Direzione del Dipartimento del territorio.

4. Conformità con le disposizioni LPT

Con la modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, i Cantoni sono stati chiamati ad adattare il PD entro 5 anni dal 1. maggio 2014, in modo da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione. Le modifiche sono pendenti presso il vostro Consesso.

Come a voi noto, dal 1° maggio 2019 sino all'approvazione dell'adattamento del PD non sono ammessi ampliamenti delle zone edificabili nemmeno se per gli stessi è previsto un compenso.

Le nuove zone per edifici e attrezzature pubbliche, quali l'impianto di compostaggio in parola ubicato al di fuori dal comprensorio edificato dei due Comuni, sono ascrivibili a zone speciali designate fuori dalle zone edificabili, necessarie nell'adempimento di un interesse pubblico che richiede un'ubicazione vincolata (art. 18 LPT), che qui è stata individuata dal PGR con un'attenta analisi territoriale e ambientale anche quale ampliamento di una zona esistente definita per gli stessi scopi. Il presente PUC non comporta quindi un ampliamento di zona in contrasto con i disposti di legge di ordine superiore.

III. LO STRUMENTO DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE (PUC)

1. In generale

Considerati l'interesse pubblico, la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dello smaltimento dei rifiuti biogeni nel comprensorio del Luganese, l'autorità cantonale ha deciso di avvalersi dello strumento pianificatorio cantonale (PUC) per porre le basi pianificatorie di un impianto di compostaggio di valenza sovracomunale,

Il PUC è uno strumento di pianificazione del Cantone, definito dall'art. 44 LST, atto a stabilire scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo per le aree di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del Piano direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni d'interesse cantonale o sovracomunale.

2. Procedura di adozione e approvazione

Conformemente all'art. 45 LST, la procedura di adozione del PUC per l'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese ha preso formalmente avvio con un'informazione preliminare al Gran Consiglio, ai Municipi interessati e all'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (lettere del Dipartimento del territorio del 19.7.2018).

I contenuti del progetto del PUC sono poi stati illustrati il 10.7.2019 ai rappresentanti dei comuni interessati dell'intera ragione del Luganese, su invito dell'Agenzia Regionale, e il 14.10.2019 alla popolazione, su invito del Municipio di Ponte Capriasca.

Il deposito del progetto pianificatorio, unitamente alla domanda di dissodamento e al rapporto dell'impatto sull'ambiente (di 1. fase), è avvenuto dal 19.9 al 21.10. 2019 presso le cancellerie comunali di Torricella-Taverne e di Ponte Capriasca (FU 74 del 13.9.2019). La documentazione è pure stata resa disponibile sul sito www.ti.ch/dstm-consultazioni. Entro i termini stabiliti sono state inoltrate sei osservazioni (v. capitolo VIII).

Il PUC per l'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese è adottato dallo scrivente Consiglio di Stato contestualmente al licenziamento del presente messaggio (art. 45 cpv. 3 LST).

La sua approvazione da parte del Gran Consiglio (art. 46 cpv. 1 LST) sarà seguita dalla pubblicazione a cura del Dipartimento del territorio (art. 46 cpv. 2 LST), durante la quale i Comuni interessati, ogni cittadino attivo nei Comuni interessati e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione potranno presentare ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 47 cpv. 1 LST).

IV. I CONTENUTI PRINCIPALI DEL PUC IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO D'IMPORTANZA SOVRACOMUNALE DEL LUGANESE

1. Componenti formali

Gli atti che costituiscono formalmente il PUC per l'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese sono:

- a) Rapporto di pianificazione, programma di realizzazione, norme d'attuazione (dicembre 2020);
- b) Piano delle zone (scala 1:2000, dicembre 2020);

nell'incarto è inoltre presente il seguente documento di base e illustrativo:

- c) Basi progettuali (dicembre 2020);

in relazione alla pianificazione di impianti soggetti a esame dell'impatto sull'ambiente secondo la legislazione federale il PUC è comprensivo del relativo rapporto composto da:

- d) Rapporto d'impatto ambientale di 1. fase (dicembre 2020);
- e) Allegati al RIA (dicembre 2020) comprendenti:
 - Rapporto di indagine preliminare ai sensi dell'art. 7 OSiti (30.06.2020);
 - Traffico indotto e sostenibilità viaria (30.09.2020);

il PUC è coordinato con la Domanda di dissodamento composta da:

- f) Relazione tecnica per Domanda di dissodamento (17.01.2019);

2. Componenti materiali

I contenuti del PUC per l'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese, riassunti più sotto, sono descritti nel capitolo 5 del rapporto di pianificazione, al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio.

L'autorizzazione della domanda di dissodamento necessaria alla delimitazione della zona per scopi pubblici all'interno dell'area boschiva è coordinata con l'approvazione dello strumento pianificatorio in questa sede.

Poiché l'impianto di compostaggio oggetto del PUC è dimensionato oltre la soglia definita dall'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA, cfr. cifra 40.4 e cifra 21.2a dell'allegato), gli atti sono accompagnati da un Rapporto dell'impatto sull'ambiente (RIA di 1. fase). Allegato al presente Messaggio figura anche la sua valutazione effettuata dal Servizio cantonale di protezione dell'ambiente (Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo), conformemente all'art. 10c della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb).

Di seguito si riprendono i tratti principali del progetto pianificatorio.

2.1 Perimetro e dimensionamento dell'area vincolata

La superficie necessaria corrisponde a un impianto di compostaggio dimensionato alla lavorazione della produzione media di scarti organici del comprensorio del Luganese (fino a un massimo di 20'000 t/anno), tenuto conto delle diverse tecniche di lavorazione disponibili (in particolare al chiuso) e dell'area già dedicata a piazza di compostaggio dal PR di Torricella-Taverne.

Utilizzando le tecniche più opportune, la superficie necessaria ammonta a 13'500 mq. L'area corrispondente all'ampliamento di zona interessa prevalentemente area boschiva e in piccola parte zona agricola.

2.2 Accesso

La verifica dell'accesso all'impianto di compostaggio è stata oggetto di specifiche valutazioni quantitative e qualitative oltre che approfondimenti tecnici riferiti alla sicurezza stradale e all'impatto ambientale legato al traffico supplementare generato dall'impianto.

La conformità geometrica dell'accesso all'area di lavorazione viene assicurata pianificatoriamente nel PUC, dove la zona per scopi pubblici a contatto con la strada è stata definita anche in funzione del raggio di entrata in provenienza da Ponte Capriasca/Origlio, stabilito in 6.0 metri.

La sicurezza stradale è stata verificata in funzione della distanza di visibilità sulla strada cantonale, considerando veicoli in entrata e in uscita dal centro di compostaggio. Lo studio rileva che non sono state evidenziate finora criticità particolari; la piazza di compostaggio già attiva da anni non ha mai causato problemi di sicurezza e il traffico indotto dall'impianto consente un ottimo livello di esercizio. Per ottimizzare la visibilità in entrata provenendo da Taverne i tecnici propongono di modificare la conformazione della scarpata all'esterno del campo stradale, rimuovendo tutti gli ostacoli fisici superiori a 60 cm all'interno della curva e allargando la visuale di 2.0 - 2.5 metri.

L'ottimizzazione della distanza di visibilità dalla strada non riguarda il perimetro della zona per scopi pubblici oggetto del PUC né il campo stradale dell'esistente strada di accesso. Gli interventi non richiedono una specifica base pianificatoria e verranno approfonditi e realizzati parallelamente alla procedura di autorizzazione a costruire del nuovo impianto.

Per i calcoli del traffico generato dal nuovo impianto va considerato che già nel traffico di base attuale vi è una parte di quello che si serve dell'attuale piazza di compostaggio. Quale ipotesi cautelativa (*worst case*), nel RIA il traffico indotto viene tuttavia considerato interamente come nuovo. Sono stati considerati i movimenti giornalieri, suddivisi tra camion e furgoni, in funzione del quantitativo massimo di materiale che potrà essere lavorato nell'impianto, quale scenario di massimo carico. È previsto un traffico generato di 106 movimenti al giorno (33 camion e 73 furgoni). Il traffico feriale medio sulla strada cantonale che collega Ponte Capriasca/Origlio a Taverne si situa attualmente a circa 7'200 movimenti al giorno (di cui 60 al servizio della piazza di compostaggio esistente). Gli esperti concludono che il traffico con la messa in esercizio della piazza di compostaggio nella sua piena capacità non varia sensibilmente rispetto alla situazione attuale, tanto che le conseguenze sulla capacità stradale saranno pressoché impercettibili. Gli impatti ambientali delle emissioni legate al descritto aumento del traffico indotto dal nuovo impianto sono valutati nel Rapporto dell'impatto sull'ambiente e pure giudicati irrilevanti.

Il traffico generato non ha neppure influenza sulla capacità del principale nodo della rete viaria interessata dal progetto (incrocio tra via Pureca e via San Gottardo in territorio di Taverne), che è già stato riorganizzato con l'obbligo di svolta a destra in provenienza da via Pureca e con una preselezione sufficientemente lunga per immettersi per chi proviene da nord. Anche dal profilo dell'attraversamento del nucleo di Origlio la stima dei nuovi movimenti di mezzi pesanti non è tale da giustificare provvedimenti particolari visto che si avrà un aumento di 1.5 camion all'ora.

In conclusione, l'accessibilità del fondo in relazione al progetto risulta sostenibile, anche considerato che la situazione con il nuovo progetto non muta sostanzialmente rispetto alla situazione esistente, per la quale non vengono rilevati problemi di alcun genere.

2.3 Compenso agricolo

Il vincolo di destinazione dedicato alla realizzazione dell'impianto di compostaggio comporta la sottrazione di 372 mq di territorio agricolo. La superficie agricola interessata riguarda una proprietà privata, sul territorio di Torricella-Taverne, non gestita e non riportata nella Carta delle idoneità agricole dei suoli della Sezione dell'agricoltura.

Tale area deve essere compensata secondo gli artt. 8 e seguenti della Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr). Giusta l'art. 2 del Regolamento della LTAgr è stato determinato l'ammontare del contributo pecuniario sostitutivo per l'area interessata, da stanziare da parte del Parlamento cantonale. Sulla base del calcolo esposto nel capitolo 5.3 del PUC, esso ammonta a CHF 13'783.-.

Considerato che i fondi destinati alla realizzazione dell'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale saranno acquisiti dal Cantone, esso si assume la totalità del compenso pecuniario.

Questo importo è compreso nella richiesta di credito oggetto del presente messaggio e sarà accreditato al conto 200.90.120 "Deposito per acquisto aree agricole" della Sezione dell'agricoltura.

V. DECISIONE PRELIMINARE DI DISSODAMENTO

Il presente avviso, che non costituisce un'autorizzazione di dissodamento ai sensi di legge, è fondato sulla legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), sull'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), sulla Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), sul Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo) e sulla Legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013 (LPAm).

1. Ritenuto in fatto

- A. Con domanda del gennaio 2019, la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio ha chiesto il dissodamento definitivo di una superficie di 12'153 mq di area boschiva su diversi mappali dei Comuni di Torricella-Taverne e Ponte Capriasca (coordinate medie 715'830 / 102'300), appartenenti a vari proprietari. Il dissodamento è richiesto allo scopo di predisporre le basi pianificatorie per la creazione di un impianto di compostaggio di valenza sovracomunale per il comprensorio del Luganese. La procedura di dissodamento è coordinata con il Piano di utilizzazione cantonale (PUC) relativo alla realizzazione del menzionato impianto.
- B. La domanda di dissodamento è stata depositata, congiuntamente al progetto di PUC e al Rapporto dell'impatto sull'ambiente di 1. fase (RIA), presso le Cancellerie comunali dei Comuni di Torricella-Taverne e Ponte Capriasca per un periodo di 30 giorni, e più precisamente dal 19 settembre al 21 ottobre 2019. Entro i termini stabiliti sono state inoltrate due osservazioni che coinvolgono la domanda di dissodamento da parte del Municipio di Ponte Capriasca e della Parrocchia di Sant'Ambrogio di Ponte Capriasca. Entrambe le osservazioni toccano aspetti concernenti le misure compensative del dissodamento e non sollevano criticità riguardo alla sottrazione di area forestale.
- C. In merito alla domanda di dissodamento, i servizi cantonali interessati (Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio della pianificazione locale, Ufficio della natura e del paesaggio, Ufficio della caccia e della pesca e Sezione forestale per il tramite dell'Ufficio forestale del 5° circondario) hanno tutti espresso un preavviso di principio favorevole.
- D. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Divisione foreste, consultato dal Cantone Ticino in ossequio ai disposti dell'articolo 6 cpv. 2 lett. a), in data 3 dicembre 2020 ha formulato un preavviso favorevole sul dissodamento nonché sulle misure compensative, ponendo alcune condizioni che verranno riprese più avanti nel presente documento.

2. Considerazioni in diritto

1) Giusta l'articolo 3 LFo, l'area forestale non va diminuita. La foresta deve venire conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib 327 consid. 2).

Ne consegue che i dissodamenti sono di principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LFo può venir concessa una deroga se la/il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e se sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:

- a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
- b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio;
- c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

Non sono considerati gravi motivi interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo).

Va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).

Affinché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta viene assunto in ogni caso come dato e non deve essere dimostrato neanche quando si tratta di una ben determinata area destinata al dissodamento. Molto più importante, invece, è dimostrare che le ragioni del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2).

A norma dell'art. 7 cpv. 1 LFo, ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione. Eccezionalmente tale compenso può effettuarsi in altre regioni per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare (art. 7 cpv. 2 LFo). Giusta l'art. 7 cpv. 3 LFo, invece del compenso in natura, in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Giusta l'art. 14 del regolamento della legge cantonale sulle foreste (RLCFo), al proprietario che non è in grado di provvedere al rimboschimento di compensazione è fatto obbligo di versare una tassa, destinata a interventi in altre regioni approvati dalla Sezione.

Giusta l'art. 15 RLCFo, è prelevato pure un contributo di compensazione, equivalente alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva ed il valore assunto a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi del compenso di cui all'art. 14 RLCFo. Giusta l'art. 11 cpv. 1 OFo, l'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente.

2) Nel caso specifico, il dissodamento interessa un bosco d'alto fusto di latifoglie miste, di ca. 40-50 anni, costituito da alberi di ontano nero, castagno, frassino, tiglio e acero di monte, la cui funzione prevalente è di tipo paesaggistico.

Il dissodamento definitivo 12'153 mq per la codifica – parzialmente a posteriori – tramite PUC di una zona destinata ad accogliere il futuro impianto di compostaggio per la lavorazione e lo smaltimento degli scarti vegetali è vincolato all'ottenimento di una deroga al divieto di dissodamento sancito nell'art. 5 LFo. Le condizioni generali da ottemperare cumulativamente per l'ottenimento di una simile deroga, esposte in precedenza, vengono qui di seguito analizzate in dettaglio.

Prova della necessità (art. 5 cpv. 2 LFo)

Per quanto concerne la necessità preponderante, va avantutto evidenziato che l'opera per cui è richiesto il dissodamento ha origine dagli intendimenti scaturiti dal Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino (PGR). Dal documento emerge la necessità di predisporre le basi pianificatorie per la costruzione di 5 impianti di compostaggio di valenza sovracomunale nel Canton Ticino, eventualmente integrati con un impianto di metanizzazione. Per l'impianto di compostaggio di importanza sovracomunale del comprensorio del Luganese è stata identificata ed adottata, dopo un'attenta procedura di valutazione, l'ubicazione "Taverne Torricella Caiscio" (Scheda S.2 e Allegato 3 PGR versione 2013, ubicazione ripresa nel PGR 2019-2023). Per il dimensionamento dell'impianto sovraregionale del Luganese è stato fissato un quantitativo di 20'000 tonnellate all'anno di materiale compostabile da lavorare. Considerati i vantaggi a livello economico e ambientale legati alla raccolta separata e al riciclaggio dei rifiuti compostabili l'opera in questione assume un interesse pubblico primario. Da questo presupposto scaturisce una necessità oggettiva d'interesse generale che può essere accettata come preponderante rispetto al principio generale della conservazione dell'area boschiva.

Ubicazione vincolata (art. 5 cpv. 2 lett. a LFo)

La scelta dell'ubicazione è il risultato di uno studio confluito nel citato PGR adottato. La zona individuata è stata utilizzata in passato quale discarica di materiale inerte, mentre da decenni l'area è adibita a piazza di compostaggio gestita da una ditta privata. Vista la scarsità, se non l'assenza, di zone adatte alla realizzazione dell'impianto nel comprensorio, tale posizione è ritenuta appropriata, perché sufficientemente distante dai centri abitati e con impatto relativamente ridotto sulla popolazione e sull'ambiente. Inoltre, l'impianto è da ritenere favorevole nell'ottica degli allacciamenti stradali esistenti e in considerazione dei contenuti impatti sul paesaggio. Tenuto conto di questi elementi, si può pertanto concludere che per il progetto sia data anche l'ubicazione vincolata relativa.

Congruenza con la pianificazione del territorio (art. 5 cpv. 2 lett. b LFo)

A livello procedurale, il PUC per l'impianto di compostaggio di valenza sovracomunale del comprensorio del Luganese costituisce la procedura direttrice, accompagnata da RIA, alla quale si coordina, in veste di procedure accessoria, l'istanza di dissodamento. La congruenza della domanda di dissodamento con lo strumento pianificatorio è quindi manifestamente data.

Pericoli per l'ambiente (art. 5 cpv. 2 lett. c LFo)

Dal profilo ambientale non si intravedono pericoli diretti che potrebbero insorgere in seguito all'allontanamento dell'area forestale, quali erosione, caduta sassi, valanghe, frane, incendi, alluvioni, o altri danni incompatibili con il diritto federale sulla protezione dell'ambiente. Si può dunque ritenere che il progetto soddisfi anche questo requisito. Nel merito delle misure a protezione del suolo, l'UFAM invita poi al rigoroso rispetto delle normative e direttive vigenti durante i lavori di costruzione e la fase di esercizio dell'impianto. In particolare, un concetto di gestione del materiale di sterro dovrà essere elaborato prima dell'inizio dei lavori di costruzione da uno specialista dei suoli

riconosciuto. Per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti, nell'ambito del RIA di 2^a fase (RIA edilizio), sarà opportuno definire e sottoporre all'autorità cantonale competente tutte le misure necessarie alla corretta gestione e smaltimento degli scarti prodotti, indicando le filiere e i metodi di riciclaggio impiegati (tipologia, qualità e quantità). A queste condizioni, si può affermare che le esigenze della protezione ambientale siano ossequiate.

Protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo)

Per quanto concerne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, i competenti Ufficio della natura e del paesaggio e Ufficio della caccia e della pesca non hanno ravvisato, nei loro preavvisi al dissodamento, elementi critici o contrari alla realizzazione dell'impianto, né alla conseguente sottrazione di area forestale. Si può pertanto affermare che il progetto all'esame non mette in pericolo valori o peculiarità ecologici, botanici o faunistici di rilievo. A livello di paesaggio, si rileva inoltre come il nuovo impianto si trovi attorniato da un'ampia porzione di bosco, ciò che contribuisce a mitigarne l'impatto visivo. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Divisione foreste, richiede tuttavia nel suo parere sul dissodamento il coinvolgimento dell'Ufficio dei corsi d'acqua nei previsti interventi di deviazione e di rinaturazione del Riale San Zeno. Ciò considerato, non vi sono aspetti connessi con la protezione della natura e del paesaggio che si oppongano al dissodamento.

Compenso per il dissodamento (art. 7 LFo)

Per quel che concerne la compensazione dell'area dissodata definitivamente di 12'153 mq, va sottolineato il fatto che una piantagione in loco, come prevista dall'art. 7 cpv. 1 LFo, non risulta, nella fattispecie, né facilmente attuabile né opportuna. Pur trovandoci, in base all'allegato "L" del Piano forestale cantonale, in un comparto con area forestale invariata o in leggera diminuzione, sia l'autorità forestale cantonale che quella federale accolgono favorevolmente la scelta di rinunciare a un compenso reale, in considerazione dell'impossibilità di attuare una piantagione compensativa che non vada a discapito della già esigua superficie agricola presente nella regione del Basso Vedeggio e della Capriasca. Di conseguenza, tenuto conto dei disposti dell'art. 7 cpv. 2 LFo, si ritiene sensato, in via eccezionale, procedere a un compenso tramite interventi in favore della natura e del paesaggio. Tenuto conto del principio dell'equivalenza, il contributo da destinare a simili interventi ammonta a fr. 20.- per ogni mq di superficie boschiva dissodata definitivamente: nella fattispecie, considerando una superficie di 12'153 mq, esso sarà quindi di fr. 243'060.-- (duecentoquarantatremilasessanta). Questo importo confluirà nel Fondo per la conservazione della foresta e sarà destinato al finanziamento di progetti a favore della natura e del paesaggio nella regione della Valle del Vedeggio e della Capriasca, approvati dalla Sezione forestale e conformi alle Direttive federali in materia di dissodamenti e relative misure compensative.

Osservazioni:

Nel merito delle osservazioni pervenute da parte del Municipio di Ponte Capriasca e della Parrocchia di Sant'Ambrogio di Ponte Capriasca, si premette che esse toccano aspetti concernenti le misure compensative e non sollevano criticità in merito alla sottrazione di area forestale. In particolare entrambi gli Enti auspicherebbero che parte della tassa di dissodamento venga destinata alla messa in campo di misure di lotta contro le neofite invasive nei boschi attorno alla piazza di compostaggio che non saranno oggetto di dissodamento. Lo scrivente Consiglio tiene a ribadire che il contributo pecuniario a compenso del dissodamento dovrà essere destinato alla realizzazione di progetti in favore della foresta, della natura o del paesaggio nella regione della Valle del Vedeggio e della zona della Capriasca. A tal proposito, va

rammentato che le misure di controllo, contenimento ed estirpazione di neofite non possono essere accettate come intervento di compenso di un dissodamento. Si fa comunque presente che nel perimetro boschivo toccato dalla futura piazza di compostaggio, tali interventi sono altresì già contemplati dal progetto secondo quanto definito nel RIA di 1^a fase.

La Parrocchia di Sant'Ambrogio di Ponte Capriasca propone la riqualifica e la valorizzazione di un ambiente boschivo in località "Cascina". Nella misura in cui tale intervento dovesse entrare nel novero dei provvedimenti a favore della natura e del paesaggio, tale proposta potrebbe essere accolta e beneficiare, a seguito della presentazione di un progetto, di un contributo da parte del Fondo per la conservazione della foresta.

Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, le osservazioni inoltrate sono da considerarsi evase nel merito.

Ritenuto infine che il dissodamento è richiesto per un'opera d'interesse pubblico, si rinuncia al prelievo del plus – valore (art. 9 LFo, art. 15 cpv. 3 RLCFo).

Tutto ciò considerato, sono adempiute le condizioni per il rilascio di un preavviso favorevole per la concessione del dissodamento richiesto, ai sensi dell'art. 12 LFo.

3. Decisione preliminare di dissodamento

1. La domanda di dissodamento del gennaio 2019 presentata dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, è preavvisata favorevolmente. Di conseguenza, è preavvisato favorevolmente il dissodamento definitivo di una superficie boschiva di 12'153 mq necessario a predisporre le basi pianificatorie per la realizzazione dell'impianto di compostaggio di valenza sovracomunale per il comprensorio del Luganese nei Comuni di Torricella-Taverne e Ponte Capriasca, così come indicato nella planimetria in scala 1:1'000 allegata, timbrata Sezione forestale Cantone Ticino e recante la data 11 gennaio 2021 (allegata al presente messaggio).
2. Il presente preavviso di dissodamento sarà formalizzato in una decisione impugnabile, la quale verrà emanata in modo coordinato con l'approvazione del PUC da parte del Gran Consiglio.
3. Ai sensi dei considerandi, al più tardi entro l'ottenimento della licenza edilizia, la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio dovrà coinvolgere l'Ufficio dei corsi d'acqua per la corretta esecuzione dei previsti interventi di deviazione e di rinaturazione del Riale San Zeno. Nel merito delle misure a protezione del suolo, occorrerà rispettare rigorosamente le normative e direttive vigenti durante i lavori di costruzione e la fase di esercizio dell'impianto. In particolare, un concetto di gestione del materiale di sterro dovrà essere elaborato prima dell'inizio dei lavori di costruzione da uno specialista dei suoli riconosciuto. Per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti, nell'ambito del RIA di 2^a fase (RIA edilizio), andrà definito e sottoposto all'autorità cantonale competente un concetto per l'esecuzione delle misure necessarie alla corretta gestione e smaltimento, con indicazione delle filiere e dei metodi di riciclaggio degli scarti vegetali prodotti.
4. Si anticipa che, a compensazione del dissodamento definitivo di 12'153 mq, la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio sarà tenuta al pagamento di un contributo finanziario fissato in fr. 20.-- per mq dissodato definitivamente, e pertanto in totale fr. 243'060.--. Questo importo dovrà essere versato sul conto n. 65-135-4 della Cassa cantonale, dopo fatturazione.

VI. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULL'AMBIENTE

Per le piazze di compostaggio con trattamento biologico con una capacità superiore a 5'000 t di rifiuti all'anno (cifra 40.7 b dell'Allegato OEIA) e per gli impianti di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5'000 t di sostrato (sostanza fresca) all'anno (cifra 21.2 a dell'Allegato OEIA) è richiesto l'allestimento di un Rapporto dell'impatto sull'ambiente da valutare conformemente alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (art. 10a e segg. LPAmb) e all'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA).

Il RIA pianificatorio si occupa essenzialmente degli impatti sull'ambiente e delle misure di mitigazione-compensazione riguardanti prevalentemente emissioni potenzialmente nocive o moleste e l'integrazione paesaggistica del nuovo impianto, nella misura necessaria alla presente fase pianificatoria. Conformemente alle disposizioni dell'OEIA, gli aspetti ambientali relativi alla costruzione e all'esercizio sono demandati al RIA esecutivo (di 2. fase), che affiancherà la domanda di costruzione del progetto definitivo dell'impianto. Nell'ambito della presente procedura viene pure definito il capitolato d'oneri relativo al RIA di 2. fase.

La SPAAS ha raccolto le valutazioni dei Servizi specialistici con competenze ambientali sul RIA di 1. fase e formula in questa sede una proposta di esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) all'indirizzo dell'autorità decisionale (Gran Consiglio) (cfr. preavviso SPAAS dell'11 gennaio 2021 allegato).

Valutati tutti gli aspetti in gioco la SPAAS formula un preavviso positivo riguardo l'EIA per il progetto in questione, vincolato agli oneri e alle condizioni di cui al preavviso allegato. Di seguito sono riassunti i principali aspetti ambientali con valenza pianificatoria, di particolare interesse per il PUC in oggetto, trattati nel RIA 1. fase e valutati dalla SPAAS.

Protezione dell'aria:

La formazione di odori generati dall'attività di compostaggio rappresenta un impatto ambientale potenzialmente molesto. In base alla modellizzazione della loro dispersione presentata nel RIA, la distanza dell'ubicazione del progetto dalle zone residenziali le tutela da odori molesti per ogni scenario analizzato. La protezione può essere garantita tramite la realizzazione di misure costruttive che verranno definite nel dettaglio nell'ambito del RIA di 2. fase che affinerà la valutazione in base alle caratteristiche tecnologiche del nuovo impianto. Il PUC riprende la misura proposta nel RIA di ammettere soltanto impianti in box con capannone; se gli approfondimenti di 2. fase dimostrassero immissioni maleodoranti eccessive il capannone dovrà essere chiuso. Conformemente alla valutazione della SPAAS, i vincoli pianificatori prevedono inoltre l'esplicita inammissibilità di attività di compostaggio in cumuli all'aperto.

Rumori:

Le valutazioni foniche presenti nel RIA portano a risultati conformi ai disposti dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF). Non vi sono edifici sensibili per i quali saranno superati i valori di pianificazione (VP) a causa dell'esercizio del nuovo impianto. Anche gli effetti del rumore del traffico indotto dall'impianto sono giudicati minimi.

Protezione delle acque:

L'area di progetto non interessa zone o settori di protezione delle acque sotterranee. Il tema dello smaltimento delle acque sarà approfondito tramite un concetto della loro gestione, ciò che è vincolato dalle norme del PUC.

Con la realizzazione del progetto si rende necessario spostare il tracciato di un piccolo riale, per il quale è prevista la contestuale rivitalizzazione nel rispetto della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC). A questo scopo il PUC definisce lo spazio riservato alle acque conformemente a quanto previsto dalla relativa ordinanza (OPAc).

Siti inquinati:

I fondi n. 805-924 RFD Torricella-Taverne e 343-344 RFD Ponte Capriasca sono iscritti nel catasto dei siti inquinati. Le indagini sul sito hanno permesso di classificarlo ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza concernente i siti inquinati (OSiti) come sito inquinato che non necessita né di risanamento, né di sorveglianza, ciò che consente, conformemente all'art. 3 OSiti, la realizzazione dell'impianto. Sulla base dei risultati dell'indagine, non è infatti prevedibile un effetto dannoso o molesto per l'ambiente e il sito può essere modificato attraverso la costruzione o trasformazione di edifici e impianti senza particolari limitazioni. Ulteriori approfondimenti saranno predisposti nell'ambito della procedura edilizia, con l'obiettivo di determinare le corrette vie di smaltimento conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR).

Protezione del paesaggio e dell'aspetto degli abitati:

L'edificazione del futuro impianto di compostaggio all'interno dell'area boschiva ne mitiga l'impatto sul paesaggio nonostante le dimensioni importanti. Il PUC vincola le misure relative al corretto inserimento paesaggistico delle strutture e predispone inoltre la realizzazione di una fascia alberata sulla parte di perimetro dell'area a contatto con la zona agricola, al fine di mascherare le strutture alla vista di chi guarda dal versante destro della Valle del Vedeggio.

VII. PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

In base all'art. 3 dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio, le decisioni in materia di pianificazione del territorio devono essere motivate e fondate su una ponderazione dei diversi interessi.

In sintesi, il progetto pianificatorio fonda il suo interesse pubblico nel porre le basi per la realizzazione dell'impianto di compostaggio al servizio dei Comuni del comprensorio del Luganese. L'attività di recupero e riutilizzo della materia organica e la promozione delle energie rinnovabili rispondono all'interesse pubblico e alle strategie in materia di economia verde. Considerate le difficoltà riscontrate sul territorio nella gestione di questo materiale, il Cantone interviene concretamente in aiuto dei Comuni nel compito, di loro competenza, di smaltire in modo conforme gli scarti vegetali. Dopo l'adeguamento del PGR con gli approfondimenti, l'identificazione dei comprensori di riferimento e dell'ubicazione dei rispettivi impianti, in questa sede è definita la pianificazione dell'impianto al servizio del Luganese.

Inoltre questo impianto avrà un ruolo importante anche nel controllare maggiormente il materiale potenzialmente infestato da *Popillia japonica*, un coleottero di origine giapponese che rappresenta una grave minaccia per l'agricoltura, inserito nella lista degli organismi di quarantena il cui monitoraggio e la cui lotta sono obbligatori. Vista l'evoluzione della situazione nel sud del Cantone e il concreto rischio di propagazione, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha definito delle misure urgenti di contenimento, come le limitazioni di trasporto di materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde fuori dalle zone cuscinetto (tra le quali gran parte del Luganese). Si tratta così di evitare la dispersione del coleottero, un'eventualità molto probabile se si dovesse lasciare ai Comuni l'onere di trovare soluzioni alternative allo smaltimento dei rifiuti vegetali, in particolare tramite il trasporto verso centri di compostaggio più a nord, per esempio sul Piano di Magadino, un'area da proteggere in via prioritaria.

Interessi pubblici contrapposti fanno riferimento alla necessità di operare un dissodamento, alla perdita di superficie agricola e al potenziale impatto ambientale dell'impianto legato a emissioni di odori molesti oltre che all'aumento di immissioni legato al traffico generato dalla sua presenza.

Questi aspetti sono stati considerati nella scelta dell'ubicazione dell'impianto, attentamente valutata in base a esigenze tecniche e opportunità esistenti, quali la posizione favorevole rispetto al comprensorio da servire, la già presente urbanizzazione dell'area, la sufficiente distanza da zone sensibili e la posizione all'interno dell'area boschiva che ne favorisce la dissimulazione. La valutazione delle immissioni moleste è oggetto del Rapporto dell'impatto sull'ambiente di 1. fase, sulla base del quale sono stati individuati i provvedimenti necessari nell'ambito della pianificazione dell'impianto. Il PUC vincola la realizzazione di un impianto con volumi (box) inseriti in capannoni ed esclude attività di compostaggio a cielo aperto. La necessità e la modalità della loro realizzazione (come la loro eventuale chiusura totale o parziale, l'ausilio di biofiltri ecc.) sarà oggetto del RIA della fase esecutiva. Ciò permette di garantire che l'impianto, qui pianificato e successivamente di nuovo valutato in procedura edilizia, rispetterà tutte le disposizioni legali vigenti, a tutela degli interessi pubblici presenti.

In conclusione, considerato l'indubbio interesse pubblico della delimitazione della zona per scopi pubblici e la sua coerenza con la pianificazione cantonale in materia di gestione dei rifiuti oltre che l'urgenza per la realizzazione di un impianto di compostaggio al servizio dell'intero comprensorio del Luganese, appurata la congruenza con i criteri cantonali di gestione dei rifiuti, di recupero della materia organica con la re-immissione nel ciclo dei nutrienti e con quelli di promozione delle energie da fonti rinnovabili, preso atto dell'idoneità tecnica e della sostenibilità ambientale dell'ubicazione oltre che dell'adeguatezza dei provvedimenti e delle misure di tipo compensativo e mitigativo dei carichi ambientali determinati dalla realizzazione e dalla gestione dell'impianto che verranno adottati, la ponderazione porta ritenere come interesse pubblico prevalente quello legato all'approvazione della proposta pianificatoria contenuta negli atti del PUC.

VIII. ESITO DELLA PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Nell'ambito della procedura d'informazione e partecipazione sono pervenute sei osservazioni.

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI

Termine di presentazione: 21 ottobre 2019

N.	Osservazioni presentate da:	Data
1	Municipio di Ponte Capriasca	16.10.2019
2	Municipio di Origlio	16.10.2019
3	Municipio di Cureglia	21.10.2019
4	Patriziato di Torricella-Taverne	15.10.2019
5	Parrocchia di S. Ambrogio, Ponte Capriasca	18.10.2019
6	Sig. M. Bizzarro, Ponte Capriasca	21.10.2019

Sono inoltre giunte le osservazioni delle Aziende Industriali di Lugano (AIL) datate 22.10.2020 e ha ancora preso contatto con messaggio elettronico all'indirizzo del DT il 23.10.2019 un privato: sig.ra Barbieri di Ponte Capriasca.

La principale preoccupazione emersa fa riferimento al paventato aumento delle immissioni ambientali, in particolare immissioni foniche e odori molesti. Il Consiglio di Stato è cosciente che la realizzazione di impianti con potenziali impatti ambientali provoca sempre resistenze nella popolazione che vive nelle sue vicinanze. Tuttavia vanno valutati e armonizzati tutti gli aspetti tecnici e interessi pubblici e privati nell'ambito di una ponderazione complessiva e globale. L'ubicazione degli impianti di compostaggio deve trovare un giusto equilibrio tra la centralità della produzione e dello smaltimento del materiale (che consenta peraltro l'ottimizzazione della lunghezza dei trasporti anche in ottica ambientale) e la distanza dalle zone sensibili, ciò che in una regione come quella del Luganese non permette grandi margini di manovra. L'adeguamento del PGR ha comportato verifiche di dettaglio in materia. Inoltre, l'impianto è soggetto due volte all'esame dell'impatto sull'ambiente: nella presente fase pianificatoria e nella successiva fase edilizia, quando saranno valutati in particolare i macchinari e gli accorgimenti tecnici di lavorazione. Ciò permette di garantire che l'impianto di compostaggio rispetterà tutte le prescrizioni ambientali previste dalla legislazione in vigore.

Le singole osservazioni sono state esaminate dai servizi del Dipartimento del territorio. Di seguito è esposta, in forma tabellare, la sintesi delle osservazioni presentate e le relative valutazioni del Consiglio di Stato.

Già sin d'ora si può rilevare che sulla base delle osservazioni pervenute sono state operate modifiche puntuali ai documenti pubblicati. Non sono tuttavia emersi argomenti tali da comportare modifiche sostanziali del piano pubblicato né della ponderazione degli interessi sin qui compiuta. Nondimeno, anche per rispondere compiutamente alle osservazioni rientrate, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti in merito all'adeguatezza della strada di accesso all'impianto oltre che allo stato del terreno iscritto nel catasto cantonale dei siti inquinati. Inoltre, su proposta della SPAAS nella valutazione del RIA, nel PUC è stato inserito l'esplicito divieto di attività di compostaggio a cielo aperto, ciò che va incontro alle preoccupazioni riscontrate in merito alla propagazione di odori.

Osservazione 1. Municipio di Ponte Capriasca

Il Comune non condivide la scelta dell'ubicazione per l'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale, che nuocerebbe alla vocazione abitativa del Comune. Esso ritiene di essere l'unico Comune a sobbarcarsi l'impianto per tutta la regione del Luganese.

<i>Considerazioni e richieste</i>	<i>Valutazione del Consiglio di Stato</i>
Il Comune chiede la verifica della stabilità del sedime e l'esclusione di possibili movimenti di versante, scoscendimenti e crolli che potrebbero acuirsi con il deposito e la lavorazione del compostaggio con mezzi pesanti.	Le zone di pericolo delimitate nelle apposite carte dalla Sezione forestale non toccano la zona dell'impianto di compostaggio, ma sono situate più a nord lungo le sponde della valle del Mulino. Non si riscontrano particolari problemi legati ai pericoli naturali.
Il Comune chiede dati certi riguardo gli effettivi volumi di compostaggio.	Il dimensionamento del futuro impianto è basato sia sugli studi per l'allestimento del Capitolo G del PGR, sia sui dati censiti annualmente dall'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati. Le 20'000 t di lavorazione dell'impianto sono stabilite per garantire il potenziale smaltimento degli scarti vegetali prodotti nella regione ma occorre ricordare che i Comuni del Luganese non saranno obbligati ad appoggiarsi a questo impianto. Inoltre

	<p>questo impianto non preclude l'attività di impianti privati d'importanza locale, quando conformi a tutte le normative.</p>
<p>Il Comune paventa un aumento notevole del traffico, anche pesante. Chiede che tutta la strada da Taverne verso Ponte Capriasca e Origlio sia allargata e coperta con asfalto fonoassorbente.</p>	<p>Il tema è stato oggetto di uno specifico studio. Il traffico indotto dal nuovo impianto non varia sensibilmente rispetto alla situazione attuale e conduce a variazioni impercettibili nel calcolo della capacità stradale. In base alle norme VSS la strada ha attualmente un livello di servizio giudicato buono, che resterebbe accettabile perfino con un raddoppio del traffico, quando il traffico indotto dal progetto verso Ponte Capriasca/Origlio è stimato a 60 movimenti al giorno (di cui in realtà ca. 34 già presenti al servizio dell'impianto esistente) su un traffico di base di 7'160 veicoli. Si ritiene che l'impianto generi mediamente 3 camion e 5 furgoni all'ora che passano per Ponte Capriasca-Origlio. Rispetto ad oggi l'aumento stimato si attesta in 1.5 autocarri all'ora nella tratta Ponte Capriasca-Origlio. La modifica del calibro stradale non è necessaria e la copertura con asfalto fonoassorbente non è giustificata da un impatto sensibile sulle immissioni foniche causate dal traffico indotto.</p>
<p>L'impianto costituirebbe una marcata fonte di rumore.</p>	<p>Le emissioni foniche del nuovo impianto saranno soggette alla legislazione federale in materia (Ordinanza contro l'inquinamento fonico OIF) nell'ambito della procedura edilizia, quando anche tutti gli aspetti tecnici potranno essere precisati. Verranno allora definiti tutti i provvedimenti necessari, oggetto dell'esame dell'impatto ambientale di 2. fase, per garantire il rispetto delle norme in materia.</p>
<p>Sul tema degli odori molesti, richiamata l'assenza di parametri a livello nazionale e il principio di una fascia di esclusione di 100 m, il Comune chiede di verificare la distanza dell'impianto dalla zona residenziale e chiede una verifica e ottimizzazione atta a eliminare il pericolo di emissioni odorose derivanti dal compostaggio.</p>	<p>La distanza minima tra la nuova zona per scopi pubblici e la zona residenziale di Ponte Capriasca è di ca. 375 m. L'ottimizzazione della gestione delle emissioni odorose avrà luogo nell'ambito della procedura edilizia quando anche tutti gli aspetti tecnici potranno essere precisati. Il PUC dispone la pianificazione di un impianto che opera con volumi (box) inseriti in capannoni. La possibilità di chiusura dell'impianto è pertanto garantita. Per maggiormente considerare queste preoccupazioni il PUC è stato aggiornato con il divieto esplicito di compostaggio a cielo aperto.</p>
<p>Si chiede di verificare la presenza di materiale inquinato sul sito, oltre che la presenza di piante neofite invasive, che andrebbe bonificato grazie al compenso dovuto per il dissodamento da investire nelle vicinanze del nuovo impianto.</p>	<p>È stata eseguita l'indagine preliminare ai sensi dell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti). In base ai prelievi e alle analisi effettuate e documentate il terreno è classificato quale <i>Sito inquinato che non deve essere né sorvegliato</i></p>

	<p><i>né risanato</i>. Il sito può essere modificato attraverso la costruzione di edifici e/o impianti. Il tema delle neofite non ha implicazioni a livello pianificatorio. La sua presa a carico ha valenza prettamente gestionale e i provvedimenti verranno definiti nel RIA di 2. fase per il controllo e la gestione dei processi e del materiale in entrata e in uscita dall'impianto. Durante il rilievo del bosco effettuato nell'ambito del RIA di 1. fase è stata pure verificata la presenza di neofite nel comparto. Il rilievo sarà aggiornato nella 2. fase e sarà la base per definire il concetto di lotta e gestione per 5 anni. La gestione delle neofite è indipendente dal compenso forestale per il dissodamento ed è un provvedimento da attuare in fase d'esercizio dell'impianto. Il contributo pecuniario derivante dal dissodamento andrà a sostenere numerosi e validi progetti a favore della natura e del paesaggio nella regione della Valle del Vedeggio e della zona della Capriasca. Non è ancora possibile definire e pianificare in dettaglio la futura destinazione del relativo importo. Il contributo sarà stanziato dall'autorità forestale competente agli enti che ne faranno richiesta alla presentazione di progetti meritevoli e nel rispetto dell'art. 7 cpv. 2 LFo. Una descrizione esaustiva dei possibili interventi sussidiabili è inserita nel capitolo A2 del documento "Aiuto all'esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi" dell'UFAM.</p>
<p>È chiesta la messa a dimora di un'alberatura schermante a contatto con la zona agricola, a salvaguardia dei valori paesaggistici dei luoghi.</p>	<p>Il PUC vincola la realizzazione di un'alberatura di mascheramento all'interno della fascia alberata delimitata sul Piano delle zone a contatto con la zona agricola.</p>
<p>Va evitata una gestione abusiva dell'impianto.</p>	<p>Nell'ambito dell'aggiudicazione per l'utilizzo del terreno e del rilascio della licenza edilizia verranno fissate le condizioni e gli oneri relativi alla costruzione e gestione dell'impianto. Oltre all'usuale ruolo di controllo del rispetto delle normative di riferimento, il Cantone mantiene inoltre un ulteriore margine di intervento quale detentore dei diritti immobiliari del terreno.</p>

Osservazione 2. Municipio di Origlio

Il Comune è preoccupato in particolare dalla prospettiva di un aumento del traffico attraverso il suo abitato, caratterizzato da una strada di attraversamento a calibro ridotto. L'ente locale aveva già espresso osservazioni in merito nell'ambito delle procedure di aggiornamento del PGR (capitolo C Rifiuti edili e capitolo G Rifiuti organici-Scarti vegetali) e del PD (scheda V7 Discariche), anche accompagnate da uno Studio esplorativo relativo a possibili misure di polizia di contenimento del transito lungo la strada cantonale, reiterate in questa sede.

<i>Considerazioni e richieste</i>	<i>Valutazione del Consiglio di Stato</i>
<p>Si chiede di precisare l'aumento percentuale dei camion rispetto alla situazione esistente. Il Comune paventa in particolare il traffico di attraversamento dell'abitato di Origlio, che potrebbe aumentare anche a causa di ulteriori progetti (discarica di Crevogno, svincolo di Sigirino). Il Comune chiede l'introduzione di misure di regolazione o limitazione del traffico o la costruzione di infrastrutture per i pedoni (passerella, sottopasso,...) all'interno dell'abitato di Origlio.</p>	<p>Il tema è oggetto di uno specifico studio. Esso non varia sensibilmente rispetto alla situazione attuale. I conteggi più vecchi non danno la ripartizione per categoria. Il traffico pesante (camion e furgoni), anche in base ai rilevati effettuati nel corso del 2020, corrisponde a una piccola percentuale del traffico totale (ca. 2%). Anche con l'ipotesi di un suo raddoppio, i numeri rimarrebbero comunque sempre molto bassi. Si ritiene che l'impianto generi mediamente 3 camion e 5 furgoni all'ora che passano per Ponte Capriasca-Origlio. Rispetto ad oggi l'aumento stimato si attesta in 1.5 autocarri all'ora nella tratta Ponte Capriasca-Origlio. L'aumento indotto dal progetto al traffico pesante attraverso l'abitato di Origlio è quindi minimo. Non vi sono pertanto motivazioni di ordine viabilistico né provvedimenti di compenso ambientale che impongono l'adozione di misure come quelle richieste dal Comune. Le verifiche vengono effettuate sulla base della situazione attuale e del progetto oggetto del PUC, altri eventuali futuri progetti saranno valutati nell'ambito delle rispettive procedure, anche sulla base della situazione vigente a quel momento.</p>
<p>Il Comune chiede verifiche sul posto in più punti delle immissioni degli odori.</p>	<p>Il Capitolato d'oneri per il RIA di 2. fase prevede valutazioni specifiche mediante il calcolo e la modellizzazione delle emissioni odorifere. Tali simulazioni della dispersione degli odori sono considerate uno strumento valido per la corretta analisi degli impatti in fase di esercizio e già utilizzati per impianti simili. Se del caso sarà possibile valutare, sulla base dell'impiantistica scelta, anche la posa di misuratori specifici.</p>

Osservazione 3. Municipio di Cureglia

Il Comune non condivide la scelta dell'ubicazione per l'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale, in particolare paventando un aumento del traffico di camion e camioncini sulla strada cantonale che attraversa l'abitato.

<i>Considerazioni e richieste</i>	<i>Valutazione del Consiglio di Stato</i>
<p>Il Comune giudica sottostimato l'aumento del traffico dell'1%, punto che deve essere approfondito e chiede di tenere conto di altri progetti (discarica, svincolo di Sigirino).</p>	<p>Il tema è stato oggetto di uno specifico studio. Il traffico indotto dal nuovo impianto non varia sensibilmente rispetto alla situazione attuale e conduce a variazioni impercettibili nel calcolo della capacità stradale. Le verifiche vengono effettuate sulla base della situazione attuale e del progetto oggetto del PUC, per il quale</p>

	<p>vengono raccolti e analizzati tutti i dati tecnici necessari per valutarne l'impatto sull'ambiente conformemente alla legislazione in vigore. Altri eventuali futuri progetti saranno valutati nell'ambito delle rispettive procedure, anche sulla base della situazione vigente a quel momento.</p>
<p>Il Comune chiede dati certi riguardo gli effettivi volumi di compostaggio, diversi da quelli forniti in una precedente serata pubblica del 2013.</p>	<p>Quanto indicato durante la serata pubblica citata era una stima che raggruppava a grandi linee i flussi di materiale. L'importante è la potenzialità dell'impianto che deve dare la possibilità di smaltire gli scarti vegetali della regione del Luganese. Sulla base dei dati censiti dall'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, il potenziale di 20'000 t è giustificato.</p>
<p>L'accesso all'impianto è giudicato difficoltoso.</p>	<p>La verifica viaria dell'accesso all'impianto di compostaggio è stato oggetto di uno specifico approfondimento tecnico. L'accessibilità è sostenibile anche considerato che la situazione con il nuovo progetto non muta sostanzialmente rispetto alla situazione esistente, per la quale non vengono rilevati problemi di alcun genere.</p> <p>L'accesso all'area di lavorazione (ottimizzato nel PUC) dispone di uno spazio sufficiente per l'incrocio dei veicoli in entrata e in uscita.</p> <p>Per ottimizzare le distanze di visibilità sulla strada, gli esperti propongono interventi strutturali alla scarpata interna alla curva, senza interventi sulla strada stessa. Questi aspetti verranno considerati parallelamente alla fase esecutiva dell'impianto.</p>
<p>Manca una perizia preliminare sull'impatto fonico e ambientale generato dall'aumento del traffico e delle polveri generate dai trasporti, dal compostaggio e dalla discarica.</p>	<p>Il RIA di 1. fase indaga l'impatto ambientale e vincola i provvedimenti necessari nell'ambito della procedura pianificatoria. I risultati indicano che l'impianto, così come pianificato, sarà in grado di rispettare tutti i parametri prescritti dalla legislazione ambientale poiché sono possibili tutte le misure tecniche che verranno imposte nella fase esecutiva (come l'eventuale chiusura degli spazi di lavoro, l'utilizzo di filtri, ecc), sulla base del RIA di 2. fase.</p> <p>La discarica non è oggetto della presente procedura, il suo grado di consolidamento nel PD è peraltro ancora di Risultato intermedio.</p>
<p>Il Comune chiede l'obbligo di costruire una struttura coperta per eliminare o ridurre le emissioni maleodoranti.</p>	<p>L'obbligo di realizzare l'impianto con volumi (box) inseriti in capannoni è definito dal PUC. L'obbligo della loro chiusura, eventualmente totale, sarà valutato sulla base degli approfondimenti tecnici di un dettaglio a cui solo il progetto esecutivo può rispondere, e saranno oggetto del RIA di 2. fase. Per</p>

	maggiormente considerare queste preoccupazioni il PUC è stato aggiornato con il divieto esplicito di compostaggio a cielo aperto.
Si chiede l'attuazione di misure per mitigare l'impatto fonico e ambientale sulla strada cantonale attraverso l'abitato di Cureglia (introduzione di una zona 30 km/h, attraversamenti sospesi e sotterranei ecc.)	Il tema del traffico indotto è stato oggetto di uno specifico studio. Esso non varia sensibilmente rispetto alla situazione attuale. Lo studio stima il traffico indotto dal progetto verso P. Capriasca/Origlio in 60 movimenti al giorno (di cui in realtà ca. 34 già presenti al servizio dell'impianto esistente), su un traffico di base di 7'160 veicoli/giorno. Tale traffico si suddividerà successivamente verso la Capriasca rispettivamente verso Cureglia. L'aumento indotto dal progetto al traffico che transita attraverso l'abitato di Cureglia è quindi irrilevante. Non vi sono pertanto motivazioni di ordine viabilistico né provvedimenti di compenso ambientale che impongano l'adozione di misure come quelle richieste dal Comune.

Osservazione 4. Patriziato di Torricella-Taverne

Il Patriziato è favorevole alla costruzione dell'impianto di compostaggio.

<i>Considerazioni e richieste</i>	<i>Valutazione del Consiglio di Stato</i>
Il Patriziato manifesta la volontà di rimanere proprietario del terreno sul mappale 805 RFD Torricella-Taverne per il quale ha un contratto d'affitto con la Caiscio Compost.	Questi aspetti verranno considerati e regolati nell'ambito della procedura di acquisizione dei diritti immobiliari.

Osservazione 5. Parrocchia di Sant'Ambrogio, Ponte Capriasca

<i>Considerazioni e richieste</i>	<i>Valutazione del Consiglio di Stato</i>
Le preoccupazioni della Parrocchia sono legate ai possibili impatti dell'impianto sull'attrattività della vicina area ricreativa di loro proprietà denominata "Cascina dei Bellunesi".	L'area ricreativa a cui la Parrocchia fa riferimento non è prevista dal Piano regolatore comunale e non dispone pertanto di alcuna legittimazione o interesse pubblico formalmente riconosciuto a livello locale, da eventualmente ponderare con l'interesse pubblico della realizzazione di un impianto di valenza sovracomunale previsto dal Piano cantonale di gestione dei rifiuti.
Si chiede l'utilizzo delle tecniche più efficienti per evitare la propagazione di odori molesti e che le norme del PUC definiscano il vincolo di capannoni completamente chiusi.	L'obbligo di realizzare l'impianto con volumi (box) inseriti in capannoni è definito dal PUC. L'obbligo della loro chiusura totale verrà valutato sulla base degli approfondimenti tecnici di un dettaglio a cui solo il progetto esecutivo può rispondere, e saranno oggetto del RIA di 2. fase. Per maggiormente considerare queste preoccupazioni il PUC è

	stato aggiornato con il divieto esplicito di compostaggio a cielo aperto.
A tutela dell'utilizzo dell'area ricreativa si chiede l'orario di lavoro 7.00-17.00 e la sospensione delle attività la sera e il fine settimana.	Gli aspetti di gestione dell'impianto verranno trattati nell'ambito della procedura edilizia, anche sulla base delle valutazioni del RIA di 2. fase.
Si chiede di investire i fondi del compenso al dissodamento per valorizzare i boschi attorno all'impianto di compostaggio.	Il contributo pecuniario derivante dal dissodamento andrà a sostenere numerosi e validi progetti a favore della natura e del paesaggio nella regione della Valle del Vedeggio e della zona della Capriasca. Non è ancora possibile definire e pianificare in dettaglio la futura destinazione del relativo importo. Il contributo sarà stanziato dall'autorità forestale competente agli enti che ne faranno richiesta alla presentazione di progetti meritevoli e nel rispetto dell'art. 7 cpv. 2 LFo. Una descrizione esaustiva dei possibili interventi sussidiabili è inserita nel capitolo A2 del documento "Aiuto all'esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi" dell'UFAM.
Fino ad un raggio di 300 metri dal confine con l'area ricreativa si chiede la bonifica e gestione per almeno 5 anni dalle piante neofite.	Con il rilievo del bosco effettuato nell'ambito del RIA di 1. fase è stata pure verificata la presenza di neofite nel comparto. Il rilievo sarà aggiornato nella 2. fase e sarà la base per definire il concetto di lotta e gestione per 5 anni. La gestione delle neofite è un provvedimento da attuare in fase d'esercizio dell'impianto.
Si chiede la garanzia di un'alberatura di mascheramento su tutto il perimetro del centro di compostaggio.	L'impianto si trova per lo più all'interno di area boschiva, protetta dalla legge sulle foreste. Fuori dal bosco il PUC definisce una fascia alberata da realizzare a contatto con la zona agricola e vincola la conservazione e la manutenzione della vegetazione ad alto fusto già presente su tale fascia verso la strada.
Sono richieste garanzie sulla buona gestione del centro e il contatto con i servizi cantonali per eventualmente intervenire in caso di problemi.	Nell'ambito dell'aggiudicazione per l'utilizzo del terreno e del rilascio della licenza edilizia verranno fissate le condizioni e gli oneri relativi alla costruzione e gestione dell'impianto. Oltre all'usuale ruolo di controllo del rispetto delle normative di riferimento, il Cantone mantiene inoltre un ulteriore margine di intervento quale detentore dei diritti immobiliari del terreno.
Si chiede la verifica sulle necessità di risanamento del terreno.	È stata eseguita l'indagine preliminare ai sensi dell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti). In base alle indagini, ai prelievi e alle analisi effettuate e documentate il terreno è classificato quale <i>Sito inquinato che non deve essere né sorvegliato né risanato</i> .

Per quanto riguarda l'acquisizione dei terreni la Parrocchia chiede di procedere con un diritto di superficie.	Questi aspetti verranno considerati e regolati nell'ambito della procedura di acquisizione dei diritti immobiliari.
--	---

Osservazione 6. Sig. M. Bizzarro, Ponte Capriasca

Il signor Bizzarro non condivide la proposta ubicazione per l'impianto di compostaggio di valenza sovracomunale per i motivi riassunti di seguito.

<i>Considerazioni e richieste</i>	<i>Valutazione del Consiglio di Stato</i>
Drastico aumento del traffico su un asse stradale inadeguato, a maggior ragione se venisse confermata la discarica Crevogno.	La verifica viaria dell'accesso all'impianto di compostaggio è oggetto di uno specifico approfondimento tecnico. L'accessibilità del fondo in relazione al progetto è sostenibile anche considerato che la situazione con il nuovo progetto non muta sostanzialmente rispetto alla situazione esistente, per la quale non vengono rilevati problemi di alcun genere. La discarica non è oggetto della presente procedura, il suo grado di consolidamento nel PD è peraltro ancora di Risultato intermedio.
Assenza di una garanzia della copertura dell'impianto.	L'obbligo di realizzare l'impianto con volumi (box) inseriti in capannoni è definito dal PUC. L'eventuale obbligo della loro chiusura totale verrà valutato sulla base degli approfondimenti tecnici di un dettaglio a cui solo il progetto esecutivo può rispondere, e saranno oggetto del RIA di 2. fase. Per maggiormente considerare queste preoccupazioni il PUC è stato aggiornato con il divieto di compostaggio a cielo aperto.
Non considerazione finanziaria delle eventuali richieste di esproprio dei diritti di difesa sgorgante dal rapporto di vicinato.	Il piano finanziario contenuto nel rapporto di pianificazione è un preventivo di massima che, come tale, fornisce informazioni sui costi prevedibili delle opere con un certo margine di approssimazione. Le indennità espropriative per i terreni concretamente toccati dalla pianificazione possono essere determinate approssimativamente e vanno considerate nel piano finanziario. Per contro, eventuali richieste di indennità per inconvenienti di diritto di vicinato possono essere riconosciute unicamente a precise condizioni e determinate in sede di progetto definitivo, pertanto non sono costi prevedibili e determinabili. Di conseguenza non vanno considerate nell'ambito pianificatorio.
Perdita di una zona ricreativa d'importanza regionale (zona Bellunesi) inserita quale area di svago di prossimità nella scheda R9 del PD.	L'area ricreativa, peraltro non toccata dal progetto, non è definita nel PR comunale né è ubicata all'interno dell'area di svago di prossimità San Clemente - San Zeno - San

	Bernardo del PD, il cui obiettivo non è peraltro quello di realizzare strutture ricreative in bosco. Si tratta di aree presso gli agglomerati dove la funzione di svago e della ricreazione è ammissibile ma secondaria rispetto alla tutela della natura (prati, bosco), in cui si promuovono percorsi di mobilità lenta.
L'area si trova su un sito inquinato, con conseguenze di un suo esproprio ancora da valutare (responsabilità, risanamento).	È stata eseguita l'indagine preliminare ai sensi dell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti), allegata al RIA. In base alle indagini, ai prelievi e alle analisi effettuate e documentate il terreno è classificato quale <i>Sito inquinato che non deve essere né sorvegliato né risanato</i> . Il sito può dunque essere modificato attraverso la costruzione di edifici e/o impianti.
Sarebbe più adatta l'area sul territorio del Comune di Monteceneri dove è stato dismesso il cantiere AlpTransit di Sigirino.	La selezione delle ubicazioni per gli impianti di compostaggio di valenza sovracomunale è stata oggetto dell'adeguamento del PGR, tenuto conto delle specificità degli stessi, come il baricentro rispetto alla produzione e distribuzione del materiale, la superficie necessaria e i vincoli e l'utilizzo presenti, le caratteristiche del terreno ecc.

Scaduto il periodo di pubblicazione sono giunte le osservazioni delle AIL, che appoggiano il PUC e apprezzano la volontà del Cantone di risolvere gli annosi problemi legati all'esigenza di una corretta gestione degli scarti vegetali nel Luganese, sollevati da diversi Comuni del loro comprensorio.

L'azienda sostiene inoltre la possibilità di integrare un impianto di fermentazione per la produzione di biogas in quanto ha la possibilità di iniettarlo nella propria rete di distribuzione del gas, ciò che conferma la pianificazione proposta nel PUC.

La signora M. Barbieri, di Ponte Capriasca, non condivide l'ubicazione dell'impianto vicino alla sua abitazione, in una zona immersa nel verde. La signora paventa l'aumento di traffico, gli odori molesti, la svalutazione dei terreni e allega alcuni estratti di articoli (di autori americani e italiani) che sostengono la presunta tossicità di tali impianti.

Le osservazioni riprendono in buona sostanza quanto già sopra esaminato sulla base di chi ha risposto nei termini della consultazione. È inoltre garantito che l'impianto e le sue emissioni saranno del tutto conformi alla legislazione federale e cantonale.

IX. ASPETTI FINANZIARI E RICHIESTA DI CREDITO

I costi indicativi per l'attuazione della pianificazione in oggetto che pone le basi alla realizzazione dell'impianto di compostaggio sovracomunale al servizio del Luganese possono essere così ricapitolati (cfr. anche incarto PUC, capitolo 8.1 Piano finanziario):

	CHF
Basi progettuali e RIA pianificatorio	150'000
Compenso agricolo	15'000
Compenso forestale	245'000
Acquisto dei diritti immobiliari	500'000
Compensi ambientali (rivitalizzazione riale, piantumazione fascia alberata)	600'000
Ottimizzazione della visibilità sulla strada	200'000
Costi diversi, imprevisti	440'000
TOTALE	2'150'000

I suddetti costi saranno in gran parte coperti dai proventi per la concessione d'uso dei terreni.

I costi per la progettazione di dettaglio dell'impianto e per la sua realizzazione saranno a carico del futuro gestore e proprietario delle infrastrutture.

X. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La pianificazione degli impianti di compostaggio sovracomunali contenuti nel cap. 6 del PGR è coerente con il Programma di legislatura. In particolare la spesa necessaria al conseguimento degli obiettivi di attuazione del PUC Impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese è coerente con le linee direttive ("Asse strategico 2: sviluppo e attrattiva del Cantone Ticino; Obiettivo 12: Valorizzare le risorse naturali, migliorando la qualità dell'ambiente), e con il Piano finanziario (settore 53, "Raccolta ed eliminazione rifiuti", posizione collegata agli elementi WBS 731 53 2090 "Impianto di compostaggio Caiscio"). Per le uscite, l'investimento sarà in parte recuperato tramite i proventi per la concessione d'uso dei terreni.

Non vi è nessuna modifica dell'effettivo del personale dell'amministrazione cantonale.

Non vi sono conseguenze finanziarie per i Comuni.

XI. CONCLUSIONI

L'attività di compostaggio valorizza la materia organica che viene con questo processo recuperata e reimmessa nel ciclo naturale, con un nesso evidente con i principi di recupero, valorizzazione e conservazione delle risorse naturali insiti nella strategia cantonale di gestione dei rifiuti così come nel Piano d'azione del Consiglio federale per l'economia verde.

L'approvazione del PUC in oggetto è necessaria per assicurare le basi pianificatorie per la realizzazione dell'impianto di compostaggio sovracomunale al servizio del comprensorio del Luganese. Il Cantone predispone in questo modo la possibilità per tutti i comuni della regione di valorizzare al meglio gli scarti vegetali di cui devono garantire la raccolta e lo smaltimento, con metodi e infrastrutture conformi alle disposizioni di legge, anche considerata la situazione attuale non sempre ottimale e le difficoltà in materia per gli enti locali. Il PUC pone tutti i vincoli pianificatori atti a permettere la sostenibilità ambientale dell'impianto, minimizzandone gli impatti, e la sua integrazione armoniosa nel paesaggio, conformemente all'esame dell'impatto sull'ambiente di 1. fase.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio di approvare il PUC Impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese, di autorizzare il dissodamento coordinato, di aderire all'esame dell'impatto sull'ambiente proposto dal Servizio cantonale competente e di stanziare il credito necessario per la sua attuazione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Allegati:

- Preavviso della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) dell'11 gennaio 2021
- Planimetria del dissodamento timbrata dalla Sezione forestale 11 gennaio 2021

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale per l'impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese coordinato con la richiesta di dissodamento e con l'esame dell'impatto sull'ambiente, e lo stanziamento di un credito di 2'150'000 franchi per la sua attuazione

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamati:
 - la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
 - gli articoli 44-53 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);
 - gli articoli 4 e seguenti della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo);
 - la legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo);
 - la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
 - l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
 - la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord);
 - il Piano cantonale di gestione dei rifiuti;
 - il preavviso della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo dell'11 gennaio 2021 sulla proposta di esame d'impatto ambientale di 1^a fase e capitolato d'onori per la 2^a fase,

- visto il messaggio 17 marzo 2021 n. 7975 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato il Piano di utilizzazione cantonale Impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese.

Articolo 2

È autorizzato il dissodamento definitivo di una superficie boschiva di 12'153 mq per la realizzazione dell'impianto di compostaggio, alle condizioni elencate nel messaggio.

Articolo 3

È approvato lo stanziamento di un credito di 2'150'000 franchi per l'attuazione del Piano di utilizzazione cantonale Impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese.

Articolo 4

Il credito di cui all'articolo 3 è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).

Articolo 5

Sono vincolanti i provvedimenti previsti dal rapporto d'impatto ambientale e completati dalle indicazioni contenute nella valutazione della SPAAS dell'11 gennaio 2021 in qualità di servizio cantonale per la protezione dell'ambiente.

Articolo 6

Il Dipartimento del territorio è incaricato di pubblicare il Piano di utilizzazione cantonale Impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale del Luganese secondo le modalità stabilite dall'articolo 46 capoverso 2 LST e dall'articolo 65 RLst, oltre al rapporto d'impatto ambientale e alla valutazione della SPAAS dell'11 gennaio 2021, conformemente all'articolo 20 OEIA, precisando i mezzi di impugnazione.

Articolo 7

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.